

Parma. Statuta. Capitula novi Regiminis Reipublicae Civitatis Parmae. – [Parma :
in aedibus Antonii de Viot, post 1538]. – [9] f. ; 2° (28 cm).

**CAPITVLA NOVI
REGIMINIS REIPVBLICAE
CIVITATIS PARMÆ.**



155
1217




VM Optimum sit pro bono publico, ac pacifico statu Reipublice, ob novas necessitates, opportunas cōdere Leges, Prudentissime itaq; magnifici Patricii Domini Lazarus de Monte. I. V. Doctor. Iulius Anselmus. art. & me. Doctor. Vgolinus Lalatta, Angelus Cancellus. Ioannes Ceratus. Cęsar Cętellus. Petrus Angelus de Cozano Ioseph de Beliardis, Nobiles

platenfes Alexander Raynerius. Io. Franciscus Lufcus Ioannes de Giemis. & Benediclus de Andriocis. Egregii Mercatores Reipublicitatis Parmę meritisissimi p̄ces santere, p̄terita diligenter persitantes futuris providere. Ideo p̄nominatam Rempu. ob mala consuetudine violatam, per infrascriptas Reformationes Ordines & Capitula per ipsos ędita, Et per Magnificum generale Consilium Parmę libentissime confirmata, tutam reddiderunt. Curtenus Anno à Nativitate Redemptoris Nostri Iesu Christi Millesimo Quingentesimo Trigesimo Septimo. In ditione Decima. Die vero Vigesimo Secundo Mensis Decembris. Et per publica Documenta rogata per Ioannem Magistru, plus Magnificę Reipublicę Scribam & Cancellarium infrascriptu.

A LAVDE ET HONORE DE

L' ONNIPOTENTE IDDIO ET DEL glorioso santo Thomafo, & altri santi adiuocati & protettori di questa Citta.

Redini & Capituli nouamente si proponano al parere del Magnifico generale consiglio di questa citta per li magnifici Signori presidenti, & li dodici adiunti per la facultà effi data per il prefato Magnifico consiglio, Saluo sempre il bene placito di. N. S. e de la santa Sede Apostolica.



RIMO chel numero delli signori Antiani non sia manco de. XII. come è solito da essere extratti dal Cōsiglio secondo li ordini sopra cio disponenti & consuetudine moderna, intelligendo che quelli che seranno Antiani vno anno habbino vacatione per l'anno sequente dal officio del Antianato, quali habbino à durare per mesi tre continui, delli quali la meta cioè cinq; con el signor Dottore di legge & cinq; con il signore Caualliero, o Medico da essere extratti alla ratta del Consiglio. Placet.

He suano residenti in palazzo nelli luochi che à effi si deputarano per spacio de giorni quindici continui, cioè li primi sei che seranno extratti de ciascuno bussolo alternati secondo l'ordine della extractione, cioè li primi seranno extratti di ciascuno bussolo alla ratta prefata siano li primi che facciano residentia con il prefato Dottore o Caualliero o Medico, che sera extratto, intendendo che li primi che vlcitano siano li primi, et li secondi con li secondi de bussolo in bussolo vt supra, & finiti li primi quindici giorni entrano li secōdi per altri quindici, e così sin in fine si offerua alternatiui, & li prefati residenti si debbano ogni mattina trouare in palazzo de vn' hora inati terza ad minus senza altro suon di campana, e stauu tutto il giorno sina doppo il vespero del Comune vn' hora de ogni giorno, dichiarando se detti Signori, o vero alichuno de loro il giorno della residentia nō si troueranno in palazzo sonata la cāpana la prima volta seranno contumaci senza altra pena, & così la seconda, la terza volta quelli tali seranno sospesi dal Magistrato p̄ quello anno, e non haranno privilegio alichuno, e tal contumacia e suspensione sia notata dalli cancellieri, & li cōpagni siano tenuti suspendere & priuare el contratt

ciene, & più se letano, facendo electione de altri in suo lucho de le
stredeme qualita extrahendoli dalli Buffoli à forte secondo li Ordini,
Saluo perho se fusti alcuno di loro Infermi, che in tal caso se li
conseruano tutti li priuileggi come alli altri residenti, referuata pe
rto la faculta alli prefati Signori Compagni di potere dare vaca
tione à vno o più delli compagni per qualche legittima causa, et
per quel tempo secondo l'importanza fusti vrgente de detta cau
ta. Placet. Cessante legitimo impedimento.

Elarado che fatta la extrattione delli Signori alli suoi tem
pi sia ciascuno de cio auisato, & essendone alcuno absente se
expetti per otto giorni, & non tornado il nono giorno dal
di de la extrattione se ne caui vn'altro in suo lucho, seruando sem
pre li Ordini prefati, & non possano detti Signori Antiani duran
te il detto loro Magistrato essere detenuti, o vero citati denanti al
cuno Giudice, anzi ne nel tempo della intrata de tal Magistrato al
cuno di loro hauera lite alcuna che exceda la summa de Libbre cin
quanta de Imperiali, sia in tal caso tale lite sospesa infino alla fine
del Magistrato, saluo se la causa non fusti instrutta. Placet. Et
quod etiam si causa sit instrutta non possint detineri.

Nchora che li Signori non residenti siano tenuti al suono
della campana solita subito che sera finito ritrouarsi in Pa
lazzo congregati con li altri, & starvi tanto che sera iudica
to per essi Signori essere necessario secondo le occurrentie. Placet.

He alli residenti sia prouisto ogni giorno del Disinare con
decete per essi & vn Cancellieri residente, e doi seruitori, &
questo delle intrate del comune, & accioche li prefati Si
gnori Antiani se possano seruire à suoi bisogni delli Officiali della
communita se determina & ordina che oltra il Cancelliero residè
te per ogni muta che sonata la campana vn'altro Cancelliero nõ
residente debbia perho venire al modo delli Antiani non residenti
& vltra li Libbri soliti delli partiti facciano detti Cancellieri vn'
altro Libbro doue scriuano tutte le attioni, decreti, querele, & respo
ste fatte à quelli che loro aiuto in qualche suo bisogno ricerchassu
no, & ogni altra cosa da loro detta o fatta che apertèga alla Com
munita, accioche ogni loro attione si possa vedere al tempo del sin
dicato, & mancando detti Cancellieri de diligentia, et di notare o
gni cosa, come se è detto, siano priuati del suo salario per quel tem
po, & fallando più d'vna volta siano priuati dell' Officio per vno
anno, & se pe calo facessino fraude, o vero palesissimo cosa alcuna cõ
tra l'animo de detti Signori siano in perpetuo priui dell' Officio,
& del Salario, & della Censura. Placet.

He al signor Dottore de le intrate pstate siano dati scuti .xii.
d'oro per li detti tre mesi, altri tanti al signor Caualliero o
Medico & Platèsi, o Mercati per ciascuno di essi per detto
tempo per sua honoranza. Placet.

He debbiano essere extratti detti signori Antiani de doi gi
orni auati al suo antianato, et che in qlli doi giorni li primi
residèti de la noua muta si debbano cõggregate due volte il
giorno cõ li residèti vecchi p pigliare informazione da essi delli ne
gocii et occurrentie à lo antianato, del che se ne faccia memoria in
scritto. Placet.

He li Antiani non possano spedere più di quello vogliono
li statuti & ordini de la città, & da quella summa i lu essen
do bisogno fino alla summa de libbre cinqueçeto possano spè
dere cõ interueto delli .xii. Credètieri chiamati & inuitati, dil che se
creda alla relatione delli correrri, alla rata perho come di sopra da
essere extratti dal Cõsiglio, & ottengono in tal caso li tre quarti del
li congregati insieme cõ li signori Antiani. Placet.

He l'ordine del Reuerèdo Phamagusta in specie de nõ da
re le voce o accettarle nelli Antiani se offerri ad vnguem, et
se extenda alli Credentieri. Placet.

He li Antiani volendo soccorso, aiuto, o cõsilio de plone p
qualche vrgente, facciano exhaere tanti Credentieri quati
vorrano à forte ad ratam vt supra, con li quali habbiano à
resoluere le sue attioni con Fabbe & Fasioli secondo li Statuti de
Parma, & ottenga li tre quarti della Credenza congregata infie
me con li Signori Antiani, & questo se intenda nelle cose che non
sono referuate al Magnifico Consiglio generale, secondo li Ordini
& Statuti de la città, che in quel caso li debba congregare secondo
il consueto. Placet.

He li signori Antiani siano sindacati finito l'officio loro eli
gendo li Sindicatori in questo modo videlicet, che sempre
li Antiani sequenti nel primo introito dell'officio cauano
quattro, cioè vn Dottore, vn Caualliero o Medico, vn Platèsi, o vn
Mercante delle borse del cõsiglio, alli quali sia dato vn scuto p cia
scuno p lor mercede, quali nõ possano essere delli Antiani di quel
anno, & sic successiue, & il secõdo anno si cauino delli vicini del pri
mo anno Antiani, e fatto il detto Sindicato fra il termine de dieci
giorni haure visto & examinato tutti li Atti delli signori passa
ti, & parimente li Libbri delli Ragionati & Massario facèdo vn
resante delli debbiti & erediti della Cõita sottoscritto de man de
detti Sindici, & accioche anchora possano sindacare li cazzellieri se
ordina che li doi cazzellieri, cioè vn residète e l'altro nõ residente co

me di sopra alla fine delli tre mesi del Magistrato diano li Libbri nelle mane delli sindici acio possano esaminare ogni cosa, facendo li perbo restituirli alla fine del Sindicato senza essere guasti o mutilati o cancellati in modo alcuno, & cosi se faccia ogni muta de Signori fino alla fine dell'anno, Et fatto detto Sindicato referito in Consiglio commendando li buoni, & reprehendendo li tristi de portamenti de malia, exemplo perpetuo delli altri, & detti Signori Antiani non possano hauere detto loro salario se non prima fatta la relatione, & contrafacendo li prefati Signori Antiani omissione o negligentia alli presenti Capituli in tal caso non li sia dato Sallario alcuno oltra il danno haueranno dato alla Communita.

Placet.

He de piacere se facciano tre borse distinte, in le quale se poga li meliori, mediocri, e mancho buoni, & de essi per ogni muta se ne extrahano dui per borsa. Placet.

He li Signori Antiani oltra le altre opere laudabile si expettino da essi per la detta residentia in beneficio della citta & comune di quella debbano mettere in vso li ordini de ragionati, cancellieri, e massario del comune, & firmarli a tale che se perseveri in quelli, & curare con diligentia tutte l'altre bone opere le spettano a l'officio loro, cosi per consuetudine & ordini sopra cio fatti per qualunque si sia, & per l'auenire exigere li crediti maturi del comune senza rispetto alcuno, & pagare sempre li anteriori creditori de ditta communita, & in specie li ordini capituli de qualunque sorte si siano, e gratie concesse per la sede Apostolica, & manime contra a qualunque li volessi rompere o infringere, & p'auenire tenerli in obseruanza secondo el giusto volere de tanta matre chiesa, e della sede Apostolica, & in questo bisogno solo della conseruatione de tali ordini, gratie, capituli, & ragione della Magnifica communita habbino autorita e facultate de spendere sin' alla somma de Scudi cento de muta senza interuento de altre persone, e ducento con interuento della Credenza vt supra bisognando, e tutta l'autorita quale ha il Magnifico consiglio de scriuere, & fare tutto quello in cio fara necessario, saluo che in la spesa prefata, & quello accio le cose passino piu secrete, & questo obligo si danno in ricompensa del loro stipendio li concede il commune a laude delle proprie fatiche. Placet.

He li ordini di quel che fa vna muta de Antiani non possono essere mutata da altri Antiani ne Credetieri insieme, ma solo al consiglio generale si riferui. Placet.

He li nuoui Antiani debbano seguitare l'imprefe comenza, e p' li suoi antecessori, & in specie p' li Sign. sei conseruatori

delle ragioni di essa Communita, & hauendoli diffcultata alcuna siano tenuti pponerli in consiglio a tal che se pueda p' essi. Placet. T'oltra cio li ragionati siano tenuti stare in vn luochetto apreso a la camera della residentia delli Signori, & hauere li suoi libbri chiari cosi delle intrate della communita, come delli debiti, nel modo e forma fu ordinato per il Signor Cazia al tre volte Gubernatore, declarandosi che siano tenuti fare le police secondo li ordini delle Bollette, non mettendo l'vno nanti l'altro ad instantia de persona alcuna, ma sequitino l'ordine de la data de le bollette, & contrafacendo incorrano la pena de perdere el suo salario ogni volta contrafaranno, saluo che cio non li fusse comesso expressamente delli Signori Antiani, e de tal commissione fusse fatta memoria delli Cancellieri nelli Libbri delli atti, doue anchora scriuano le cause per le quale fusino mossi detti Signori a fare tale commissione. Placet.

Nchora si ordina che l' Massario sia tenuto anchora in ista, re nel luochetto doue stano li Ragionati con vno banchetto doue tenga li suoi Libbri, & iui exiga le intrate de la communita, & paghi le police secondo l'ordine si e detto delli Ragionati, & sia obligato hauere il Confesso de tutte le police in questo modo, Quando lui pagara vna police colui che receuera li dinari scriua drieto la police la ritenuta, o vero faccia scriuere ad altro in suo nome, se non sapeffi scriuere, & contrafacendo non li siano fatti buoni alcuni dinari pagati per altro modo, & non possi portare fuori di quel luochetto li Libbri de la communita sotto pena de perdere la meta del suo Salario ogni volta chel contrafata, che questi Officiali cioe Ragionati & Massario non habbino le spese publiche, ma sol' il Cancelliero residente come di sopra per el bisogno che si hauera di lui al continuo. Placet.

T'perche le lite & cotrouerse de la cõita nõ rimaghino diserte se ordina e statuisse che ogni anno li caui vn dottore le gista, & vn procuratore quali habbino cura de aduocare et procurare in le lite de la communita ad instantia & requisitione de detti Signori, & ne lo extrahere se seruino tali ordini ogni terzo anno el se fara vn Bussolo de tre dottori idonei, e tre procuratori, & de detti Bussoli ogni anno si caui hora vn Dottore hora vn Procuratore a vincenda, di modo che dui anni perseverano in l'ostio el Dottore & il Procuratore, & habbino per suo salario ogni anno quello che sera taxato per li presentati Signori Antiani insieme co li Signori lei aggiunti. Placet.

Eclarando che tutti li negocii della communita siano & se intendano referuati alli Signori Antiani Credetieri, & re

spettivamente referendo al consiglio, annullando & cassando ogni et qualunque sorte & officii de deputati da qui indrieto fatti & eletti per qualunque causa si volia, tanto per il detto Consiglio generale, quanto per ciascuna inuita de Signori Antiani, & con l'autthorita del presente Consiglio insina al presente, excettuando pertho li deputati sopra la reparatione, quali no si intendano compresi nel presente capitolo, & quello ottenendosi nel presente generale Consiglio li presenti capitoli. Placet.

Nel resto si serui li Statuti & Ordini quali seranno ritrouati non esserli specialmente derogato per altro Ordine o vero Decreto del Magnifico generale Consiglio, o vero per la sentita de nostro Signore, o del Reuerendissimo Legato. Placet. I. O. M. Cardinalis de Monte Legatus. Dat. Parme die vndecima Martii. M. D. XXXVIII.

Io. Malgarius Cancellarius.

Claudius della Casa.



Atis proficuum omnes fere homines esse censi debent legibus pro bono publico sancitis; aliquid ad ipsum tendens addere; Quamobrem accuratissime Mag. Patricii. D. Iacobus Rubeus. I. V. Doct. et Eques. Angelus Lalatta de Monte Eques. Darmanius de Cornazano. Petrus Antonius Longus. Io. Laurentius

Lalatta. Io. Petrus Vaghus. Io. Marcus materius. Hieronymus Lögus; Nobiles platenfes. Balthazar Porthiolus. Petrus de la Silua; et Io. de Gemmis Egregii Mercatores Reip: Ciuitatis Parme meritissimi preses santere praeterita diligenter: Penitantes itaq; pro dictomet publico futuris providere; Infra scriptas aditiones; et ordinum reformationes per eodem vigore facultatis sibi attribute p Mag. generale Consilium memoratae Ciuitatis editas; et confirmatas, Cõdiderunt currentibus Annis a Natiuitate Domini Iesu Christi Redemptoris Nostri Millefimo Quingentesimo Trigesimo Octauo, Inditio

ne Vndecima: Die Decimo Septimo mensis Septembris: Et per publica documenta rogata p Io. Baptistam Ronda, num Notariu; Parmen se; ipsiusq; Mag. Reip: Cancellarium in

frascriptu; sub die supra scripta:

A v

a Dditioni fatte per li Magnifici Sig. Antiani di Parma
 della terza muta dell'Anno presente. M. D. xxxviii. per
 la autorita concessa a loro per el Mag. general Cōsiglio
 alli giorni Vndeci del mese de Settembre del. M. D. xxxviii. co
 me appare per il partito notato nel Libro delle Prouisioni dell'
 Anno presente a folio. 56. a tergo rogato p Balthasar da l'Aqui
 la cancellario della Magnifica Cōmunita de Parma alli Capi
 tuli del nuouo Regimento d'ep̄a Rep: fatti; & stabiliti per el
 Mag. general Consiglio; Currente l'Anno del. M. D. xxxvii.
 alli. xxii. de Decembre; & confirmati per el Reuerendissimo et
 Illustrissimo Monsignor el Signor Giouan Maria Cardinale
 de Monte e Legato de questa prouincia dignissimo alli. iiii. de
 Febraro del M. D. X X X V I I I.



NON par esser reprehensibile le attioni ch'a
 bon fine tengano attento le conditioni de
 tempi sempre variabile alcuna volta per el
 ben publico mutare in qualche parte, o ag
 giungere, & minuire alle laudabile Legg: o
 istituzioni noue del publico; maxime co
 noscendo che alle siate molte cose s'ordina
 no a vn fine che a lungo reuoluiscono ad vn altro; Per il che desi
 derando li prefati Signori Antiani di essa Republica, per el de
 bito loro; & obligo de tal Magistrato; et attento le ample facul
 ta a sue Sig. per el Magnifico general Cōsilio concesse, come ne
 consta di sopra, hanno ordinato, x di nuouo stabiliscono nuoua
 puisione alli Sig. sei residenti, & alli altri sei nō residenti in luogo
 del suo salario, & altre spele se faceuano in spele Cibarie.

Rimo che nel principio del anno. M. D. X X X I X.
 p sia puisto e dato alli Mag. Sig. Dottori e Cavalieri sol
 di vinti de imperiali ogni giorno durante il tēpo del tuo
 magistrato. Alli Sig. Piaccesi & Mercati p ciascun di loro soldi
 decesette de imperiali, & non altrimenti annullando gli altri laz
 lari, & emolumenti contenti in li primi Capitoli, & Ordini.

Tem che la residentia s'habbia a fare, & incomenzare de
 i vn' hora auanti Terza, & al sono della Campana, cō qua
 le e solito a sonare p il fuoco; et doppo Terza vn' hora
 infino all' altro sono de detta Cāpana: E la tera d'vna hora inā
 ti Vespero del cōmune, & post vn' hora del detto vespero pur al
 sono di detta Campana, qual sonara cento tirate alla distela quā
 do li Sig. entreranno in palazzo; quādo v'cirāno diece volte, et
 questo se intenda da Settebre infino a Pasqua grāde; et il residuo

del anno la residentia de la sera s'intēda d'vn' hora auanti vespero
 del commune, & due doppo il vespero con il legno pur di detta
 campana vt supra.

Tem declarano detti Sig. Antiani residenti se non saran
 i no finito el sono della Cāpana vel circa in Gesiola, e non
 farāno la continua residentia nel luogo solito siano priua
 ti del salario de doi giorni, cōputato il giorno della trāsgressione
 & questo se intenda per tutte le due residentie del giorno, excetto
 non interponendosi la vera & approbata infirmita; Et nō in al
 tri casi siano exauditi, quali infermi non habbiano salario alcun
 o durando la sua infirmita:

Tem che quelli staranno absenti per alcuni giorni con
 i licentia delli Signori Compagni non habbino alcun
 emolumento: sia p qual causa si voglia, etiā licita, o nō licita;

Tem che quelli che per vna hora sola seranno contuma
 ci vt supra, perdano il salario del giorno trāsgresso.
 Te chel Cācelliero residente habbia oltra il suo salario p
 i altri Capitoli deputato soldi cinq: de imperiali il giorno
 quale perho debba fare la residentia in quel modo farāno
 gli Sig. Antiani, & piu presto de mezz' hora, & nō facēdo deb
 ba perdere p ciascuna volta cōtrafara el salario de quattro gior
 ni oltra le altre pene cōtēute in l'altri Cap. sopra cio disponēti;

Tem ch'el Coadiutore debba hauere soldi doi il giorno
 i facendo quanto se contiene ne primi Capitoli del nuouo
 Regimento, & contrafacendo sia priuato del salario de
 quattro giorni p ogni volta contrafara, oltra vt supra.

Tem se declara che accadendoli niuna contumacia che
 i per questo non restano li Signori de venite il giorno se
 quente, & non venendo per ogni giorno de contumacia
 integro perda il salario de doi giorni residenti vt supra.

Tem che finito el Magistrato de cialchuna muta li Si
 i gnori Sindicatori debbano vedere la vacchetta delle con
 tumacie vt supra, et calcolare li loro conti, diffalcandoli
 le contumacie alla ratra vt supra, & il tutto ponerlo in la relatio
 ne faranno al Magnifico general Consiglio, & el giorno sequen
 te siano tenuti li Signori Antiani sequenti fare le Bollette a cia
 scuno Antiano a loro antecedente; secondo se contenera nella re
 latione delli Signori Sindicatori, & subito el Massario generale
 della Communita sia obligato ad exborfare senza alcuna eccet
 sione a cialcun' Antiano la portione sua cōtenta nelle Bollette.

Te; che li prefati Signori Sindicatori debbano dare giu
 i ramento alli Cancellieri, & Coadiutori della Communi

ta, se quelli haranno notato fidelmente le contumacie de Signo
ri Residenti secondo li ordini presenti, nel resto remanghino fer
mi li ordini fatti del anno prefato. M. D. XX X VII.
alli. X I I. de Decembre.

Tem che li Signori non Residenti siano obligati a veni
re ne la Gesiola, siue a laltro luogo fara deputato ogni vol
ta sonara la Capana solita chiamare li Sig. Antiani. Et
questo se intèda finito fara la Campana, & iui star permanente
infino a tanto harano espediti li negotii all'arbitrio delli Sig. res
denti, & a cio contrafacèdo li sia retenuto il salario de giorni dui.

Approbamus, & Cōfirmamus vt supra, & quatenus opus sit de
cernimus, & Statuimus omni meliori modo &c.

Io: Maria Cardinalis de Monte Legatus.

Dat. Parmæ die. vii. Septēbris. M. D. X X X V I I I.

Io: Baptista Rondanus Cancellarius.

IN NOME DE DIO AMEN



CCIOCHE In la Magnifica città di
Parma dotata da la clementia Diuina de
singular gratie, honorifico & pretioso mè
bro del Stato ecclesiastico, et al santissimo
in Christo Patre & Signor Nro Signor
Paulo p la diuina prouidentia papa. IIII.
precipualemente cara & diletta li viua quie
tamente & ciuilmente sotto il freno de la

Giustitia & delle Leggi, come conuiene, il Reuerendissimo & Illu
strissimo Signor Io. Maria cardinale de monte Legato apostoliz
co dignissimo Inherendo alli Statuti & Prouisioni della Magnifi
ca cōmunita di essa Città, & alli Capitoli da Romani Pontefici
concessi, & moderando per quanto li contiene in la presente grida
& bandimento tutte le gride & bandimenti passati ordina, dechia
ra, & comanda, & a notizia de ciaschuna persona deduce

He chi bialtemara il nome dell'onnipotente Dio, & della
sua gloriosa Madre, & delli Santi & Sante della corte cele
stiale, o altramente gli fara dishonore incorra la pena delli
Statuti, & il Magnifico Podesta sia tenuto de farne diligente inqui
sitione secondo che in essi Statuti li dispone.

Hi commettera homicidio per il quale secòdo la forma de
Statuti venghi condènato in la pena dell'ultimo supplicio
non sia mai per alchun tempo remisso, & se offerui inuioia
bilmente in questo capo la Bolla della felice memoria di Clemen
te, & se alchuno ne otterra gratia anchor dalla sede Apostolica nò
possa esser cancellato de i libri delle condennationi, & tal gratia
non gli habbia in conto alcuno da suffragare, se non fara dichiara
ta legittimamente impetrata, verificate prima le prece dall'Impe
trante costituito in carcere, & in le forze della Corte.

Hi appenlatamente ferita in faccia con effusion di sangue
& cicatrice perpetua, o in Testa con rottura dell'osso, o in
qua li vogli luogho della persona con mutilatione o debi
litatione de membro incorra oltra le pene Statutarie l'esilio di doi
Anni da tutta la Legatione.

Velli che appenlatamente cōmetteranno tal delitti o mag
giori malarati o camuffati, de giorno o de notte, o in altro
modo proditorio debbano oltra le pene ordinarie (se non
sarano corporale) esser puniti in l'esilio de piu o manco tempo se
condo l'arbitrio dell'Officiale che procedera, considerate le quali
ta che aggrauassino, o alleggerissino il delitto.

q Velli che fuor del tempo del Carneuale (del quale se parla in vn bandimento particolare) andaranno di giotno o di notte mascherati o camuffati siano puniti con la carcere, o mandati in exilio, o condannati in pene pecuniarie, secondo l'arbitrio dell'officiale procedente, considerate le qualita considerabile.

q Velli che andaranno de notte in squadra, & in compagnia grossa sopra il numero di sei con arme, siano puniti come si contiene nel Capitulo precedente oltra la pena ordinaria delle Arme.

c Hi dara o fara dare con canne, o altri instrumenti lordi in sul volto, o in altra parte del corpo a qual si voglia persona sia punito in lo exilio de tre anni, & piu o manco secondo l'arbitrio dell'officiale che procedera considerata la qualita dell'offeso.

c Hi de notte con clamori, & parole vituperose, o cantilene dishoneste, o con sassi, o con bastoni, o con bruttura, o altramente fara ingiuria considerabile alle porte o fenestre o case de persone honeste incorra oltra le pene ordinarie l'exilio de vno anno, & de sei mesi se fustino meretrice.

c Hi in su le feste & balli fara appensatamente anchor senza arme rumore & contesa, di modo che ne venghi perturbata la festa o il ballo senza offesa di alcuno in la persona incorra la pena de sei mesi di exilio. Et chi in tali luochi offendera alcuno in la persona sia punito oltra le pene ordinarie, quando non siano corporale in la pena dello exilio per breue o longo tempo secondo l'arbitrio dell'Officiale che procedera considerata la qualita dell'offendente, & dello offeso, & del luochi.

c Hi fara caualcata conuenticula, o inuitamento, & adunanza de gente armata, o per male effetto & prohibito intradurra in la citta Forestieri, o al tempo del rumore correrà con arme et con gente a casa delli principali sia punito secondo la forma delli Statuti. Et doue in vn de tali casi non fustino pena corporale, incorra oltra le pene statutarie anchora la pena dell'exilio de tre anni, & il numero prohibito nel presente capitolo se intenda da otto in su.

q Velli che faranno autori & principali di commettere seditione, o di fare tumulto publico, o di solleuare il populo, o di radunar gente contra il superiore, negando l'obedientia, de fatto & de propria temerita, o di assaltare appensatamente con gente armata la Corte, se intendano de hauer leto la Maesta del Principe, & fatto contra il suo stato, & incorrano la pena dell'ultimo supplicio, & de confiscatione delli beni, & quelli che non fustino autori & principali siano puniti in exilio, & in pene pecuniarie secon-

do l'arbitrio dell'officiale che procedera considerate le circonstanze che se han da considerare, & se possi procedere co la mano regia abbreviata & omitta qualunq; tela iudiciale. Ne se intenda per il presente capitolo prohibito il poter ricorrere con modestia, & senza arme, & senza radunata de gente alli Signori Antiani & consiglio per ogni grauamento che se pretendessi esser fatto dalli Officiali al publico o priuato.

c He la nuoua prouisione o vero statuto del la Magnifica comunita di Parma contra quelli che offendessino, o ingiurial fino li Signori Antiani, Coleglieri, & Agenti de essa comunita confirmato dal Reuerendissimo Legato passato et esleto a tutti li Officiali della santa sede Apostolica se offerui inuiolabilmente, et comprèda anchor la persona dell'Auditore, del Podesta, et del Barigello, et cosi se intenda essere dichiarato, et bisognado de nuouo statuto.

c Hi impedira l'executione civile, o criminali pecuniarie senza arme, et senza tumulto, et senza offentione delle persone delli executori sia punito secondo la forma delli Statuti. Chi impedira co arme, o con tumulto, o con offentione delle persone delli executori, o in qualunq; modo scientemente, le criminali corporali sia punito in l'hauer, & i la persona, secondo l'arbitrio del magistrato che procedera considerate le qualita che se han da considerare.

c Hi scientemente recettara rebeli, & condenati, & banditi, & publicati per homicidio, o per altro delitto in la pena dell'ultimo supplicio incorra la pena della preditta Bolla de Clemente, o delli Statuti, secondo che parera all'Officiale procedente considerate le qualita del recettato e del recettante.

c Irca il recettare delli altri Banditi se offerui la Forma delli Statuti.

c He le pene de quelli che se farano ragione da se stessi, o turbano alcuno in la possessione delli beni se intendino redate alla dispositione delli Statuti.

c He similmente le pene de quelli che giocarano se intendano redate alla dispositione delli Statuti, & non se intenda prohibito il giocare se non in le Bollette, Tauerne, Hostarie, Battarie, Piazze, & Luoghi publici.

c He la pena delli Maestrali & Consuli che non denunciarano gli delitti sia redata alla pena delli Statuti, & de piu giorni dieci di carcere per ciascheduna volta che contrauenturano. Et la pena delli Medici, & Barbieri (dalla quale se intendano essere exceptuati i Phisici) sia doi scudi per ciascheduna volta.

c He il bando de andare la Notte fuora senza Lume se inten-